

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI  
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, DI  
CUI ALL’ART. 35 DEL D. LGS. 18.04.2016 N. 50.

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2018.

## Sommario

|   |    |
|---|----|
| ART. 1.....   | 3  |
| OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA’ .....   | 3  |
| ART. 2.....   | 4  |
| PRINCIPI COMUNI.....  | 4  |
| ART. 3.....   | 7  |
| PRINCIPIO DI ROTAZIONE .....  | 7  |
| ART. 4.....   | 8  |
| AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO.....  | 7  |
| ART. 5.....   | 9  |
| PROCEDURE NEGOZiate PER AFFIDAMENTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O<br>SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORI A 150.000 EURO E PER AFFIDAMENTI DI<br>SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORI ALLE<br>SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA..... | 9  |
| ART. 6.....   | 10 |
| MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZiate.....   | 10 |
| ART. 7.....   | 11 |
| L’INDAGINE DI MERCATO.....  | 11 |
| ART. 8.....   | 12 |
| LA PROCEDURA COMPARATIVA.....   | 12 |
| ART. 9.....   | 14 |
| ACQUISTI URGENTI .....  | 14 |
| ART. 10.....  | 15 |
| LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO/AFFIDAMENTO/ORDINE E GESTIONE.....  | 15 |
| ART. 11.....  | 15 |
| PROCEDURE NEGOZiate PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O<br>SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO.....   | 15 |
| ART. 12.....  | 16 |
| VERIFICA ESECUZIONE CONTRATTO/AFFIDAMENTO/ORDINE .....  | 16 |
| ART. 13.....  | 17 |
| ENTRATA IN VIGORE.....  | 17 |

## **ART. 1**

### **OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'**

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento semplificato di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indicate all'art. 35 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito nominato "Codice"), procedure da attuare ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Codice stesso e secondo le indicazioni fornite dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, con le Linee Guida N. 4 (di seguito nominate "LG 4/2018"), approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera del medesimo Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.
2. La disciplina semplificata di cui al presente Regolamento si applica alle procedure di Mo.Ver. S.p.A. per l'affidamento di lavori, forniture e servizi nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
3. La finalità che persegue il presente Regolamento è quella di indirizzare i Responsabili Unici del Procedimento di Mo.Ver. S.p.A. e, nel complesso, tutti gli interessati, verso comportamenti omogenei nelle procedure di cui trattasi.
4. Alla presente società, non costituendo organismo di diritto pubblico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 6, del D.Lgs. 175/2016, considerata la presenza delle condizioni ivi indicate. Relativamente a tali casi è esclusa l'applicazione del presente regolamento e la società procederà all'adozione di uno specifico atto di autoregolamentazione.
5. Il presente Regolamento non si applica altresì:
  - a) Ai servizi ricompresi nel contratto con il Partner privato, aggiudicatario della procedura di privatizzazione parziale in quanto esclusi espressamente dal Codice.
  - b) All'affidamento di consulenze, definite come dal Codice Civile, di prestazioni professionali svolte da professionisti in possesso di iscrizione ad Albi in quanto non ricomprese nel perimetro del Codice Appalti, con l'eccezione di

quelli legali che, pur non essendo disciplinati dal presente Regolamento, sono comunque assoggettati al D.lgs. n. 50/16 vengono affidati secondo quanto previsto nelle apposite Linee Guida Anac.

c) Alla scelta dei membri da inserire in organi di controllo e/o vigilanza per i quali si applica la normativa *pro tempore* vigente.

6. Per i servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, acquisiti per lo svolgimento delle attività contemplate nei contratti di servizio, si rinvia al comma 4 del presente articolo.

## **ART. 2**

### **PRINCIPI COMUNI**

1. Mo.Ver. S.p.A. provvede all'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice appalti, ivi compreso l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi enunciati agli articoli 30, comma 1<sup>1</sup>, 34<sup>2</sup> e 42<sup>3</sup> del Codice stesso.

2. Per ogni singola procedura di affidamento, l'Amministratore Delegato nomina con atto formale un Responsabile Unico del Procedimento, scegliendolo tra i dipendenti di ruolo dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

3. Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascun acquisto è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP, ai sensi dell'art. 31 del Codice Appalti.

4. Nell'espletamento delle procedure semplificate, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:

---

<sup>1</sup> Economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

<sup>2</sup> Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

<sup>3</sup> Conflitto di interessi

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione;
  - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
  - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
  - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
  - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
  - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
  - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
  - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
5. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, suggerendo requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, al fine di valorizzarne il potenziale.
6. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice, tutti gli aspetti della procedura vengono esplicitati tramite una determina a contrarre o atto equivalente dell'Amministratore Delegato che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
7. Il processo degli approvvigionamenti:

- analisi generale dei fabbisogni (documento di programmazione);
- determina a contrarre di cui al comma 6, nella quale sono contemplate, tra le altre cose:
  - analisi dello specifico fabbisogno;
  - individuazione degli operatori economici;
  - richiesta offerta o valutazione comparativa offerte, tenendo conto, eventualmente, del rapporto costo/efficacia, dei tempi di esecuzione, dell'affidabilità del fornitore, adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti, delle modalità di realizzazione e post vendita;
  - durata dell'incarico;
  - aggiudicazione;
- stipulazione contratto/affidamento;
- ricevimento della fornitura/esecuzione del servizio/effettuazione dei lavori
- verifica della regolarità dell'esecuzione del contratto/affidamento;
- eventuale contestazione della prestazione fornita;
- autorizzazione del pagamento.

Quest'ultima fase determina il completamento del processo.

8. Il R.U.P. opererà per:

- l'individuazione dei criteri per la definizione dei livelli di criticità, delle tipologie delle forniture di lavori, beni e servizi, tenendo conto in particolare del valore di acquisto, della frequenza d'uso e degli aspetti tecnico-qualitativi che possono influenzare le performance della società;
- l'analisi di mercato e il raffronto dei consuntivi tecnico - economici;
- il monitoraggio delle prestazioni dei fornitori di servizi, lavori e forniture anche ai fini della regolare esecuzione dei relativi contratti;

9. Il R.U.P. elabora su richiesta dell'Amministratore Delegato l'analisi dei fabbisogni e degli acquisti ricorrenti su base storica, considerando la sommatoria dei fabbisogni espressi. La manifestazione del fabbisogno si concretizza con l'eventuale determina a contrarre dell'Amministratore Delegato.

10. Il Responsabile Unico di Procedimento svolge tutte le attività previste preordinate all'emanazione della determina a contrarre o atto equivalente ai sensi dell'art. 32,

comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che verrà elaborata in bozza e quindi proposta all'A.D. per i conseguenti adempimenti.

### **ART. 3**

#### **PRINCIPIO DI ROTAZIONE**

1. L'invito e l'affidamento fatto all'operatore economico uscente, così come l'invito rivolto agli operatori precedentemente invitati, nei termini precisati anche dal Consiglio di Stato con Parere 12 febbraio 2018, n. 361, potrà essere effettuato solo in presenza di adeguata motivazione nei provvedimenti di affidamento, in sede di determina a contrarre o atto equivalente, tenuto conto della struttura del mercato, della non fungibilità dei beni e dei servizi, di processi afferenti l'"integrazione" dei sistemi amministrativi-informatici, dell'assenza di alternative ragionevolmente percorribili, del ridotto numero di operatori specializzati, della soddisfazione per l'ente maturata nel precedente rapporto contrattuale eseguito dall'operatore economico a regola d'arte, con qualità e rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, della competitività del prezzo offerto rispetto alla media praticata sul mercato, nonché dell'aspettativa circa l'affidabilità dell'operatore economico e la sua idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
2. Ai fini dell'applicazione del predetto principio di rotazione gli affidamenti di lavori, servizi e forniture si terrà conto delle specifiche Linee Guida ANAC.
3. La deroga all'applicazione del principio di rotazione di cui al presente articolo si applica anche per quanto concerne gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro nell'arco dell'esercizio finanziario, o nel caso di procedura derivante da pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse.

### **ART. 4**

#### **AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture per importo inferiore a 40.000,00 euro al netto dell'IVA o altre forme di tassazioni, può avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori

economici o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso, a titolo esemplificativo ed alternativamente, alle seguenti modalità:
  - a) Ricerca informale tramite Internet.
  - b) Manifestazione d'interesse preliminare propedeutica all'invito alla successiva procedura negoziata.
  - c) Procedendo direttamente attraverso la piattaforma [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it) di CONSIP.
  
3. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario in particolare quando trattasi di beni, servizi o lavori standardizzati, svolge in via informale un'indagine preliminare, esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni idonee a soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito potrà eventualmente costituire la motivazione da indicare nella determina a contrarre o nell'atto equivalente.
  
4. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice. Possono essere richiesti anche requisiti minimi di:
  - idoneità professionale: attestazione dell'iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. o ad altro Albo che dimostri lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell'affidamento;
  - capacità economica e finanziaria: dimostrazione di livelli minimi di fatturato, proporzionato all'oggetto dell'affidamento in misura tale da non penalizzare le micro, piccole e medie imprese. Per le imprese di nuova o recente costituzione può essere richiesta documentazione alternativa considerata idonea (es. copertura assicurativa);
  - capacità tecniche e professionali, commisurate all'oggetto e all'importo dell'affidamento, come l'attestazione di precedenti esperienze nello stesso o in analogo settore, possesso di attrezzature tecniche.

Il possesso dei suddetti requisiti viene attestato dall'operatore economico tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.



Per la categoria di lavori oggetto dell'affidamento, il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale può essere dimostrato tramite l'attestazione SOA.

5. La verifica circa l'assenza dei motivi di esclusione alla procedura di cui all'art. 80 del Codice viene condotta sempre nei confronti dell'aggiudicatario.

La verifica in merito al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali viene condotta solo se il possesso di tali requisiti è richiesto nella lettera d'invito.

In ogni caso, prima di stipulare il contratto, l'ente procede di regola ai controlli ai sensi del codice appalti, anche mediante la consultazione della piattaforma informatica per l'e-procurement,

6. Alle verifiche e ai controlli indicati al precedente comma i R.U.P. si avvalgono del supporto dell'ufficio amministrativo.

7. La stipulazione del contratto può avvenire mediante corrispondenza consistente nello scambio di lettere inviate tramite posta elettronica certificata o altra forma abbreviata. In caso di acquisto sui mercati elettronici il contratto è stipulato tramite piattaforma telematica.

## **ART. 5**

### **PROCEDURE NEGOZiate PER AFFIDAMENTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORI A 150.000 EURO E PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.**

1. L'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro al netto dell'IVA e l'esecuzione di servizi e di forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice, al netto dell'IVA, possono essere affidate tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori e di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture, ove esistenti sul mercato.

2. L'esecuzione di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro, al netto dell'IVA, può essere affidata tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, salvo quanto previsto all'art. 1, comma 4.
3. I lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla Stazione Appaltante, fatta salva l'applicazione della procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso alternativamente a:
  - a) Manifestazione d'interesse preliminare propedeutica all'invito alla successiva procedura negoziata, che dovrà svolgersi tramite procedure telematiche, come ad esempio la piattaforma informatica della Regione Toscana START.
  - b) Affidamento diretto attraverso la piattaforma [acquistinrete.pa.it](http://acquistinrete.pa.it) di CONSIP
5. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale un'indagine preliminare, esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni idonee a soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito potrà costituire la motivazione da indicare nella determina a contrarre nell'atto equivalente.
6. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre o con un atto equivalente, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene le informazioni indicate all'art. 2, punto 6, del presente Regolamento.

## **ART. 6**

### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZiate**

1. La procedura si articola nelle seguenti fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura comparativa;
- b) procedura comparativa tra gli operatori economici selezionati e invitati;
- c) aggiudicazione dell'appalto e verifiche conseguenti ai sensi del codice appalti, affinché l'aggiudicazione stessa divenga efficace.
- d) stipulazione del contratto.

## **ART. 7**

### **L'INDAGINE DI MERCATO**

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze di Mo.Ver. S.p.A.. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento procede all'indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, scegliendo una delle seguenti modalità:
  - a) Manifestazione d'interesse preliminare propedeutica all'invito alla successiva procedura negoziata, che dovrà svolgersi tramite procedure telematiche, quali ad esempio la piattaforma informatica della Regione Toscana START.
  - b) Consultazione dei cataloghi del mercato elettronico presenti su [acquistinrete.pa.it](http://acquistinrete.pa.it), accedendo alla piattaforma;
4. L'avviso dovrà essere pubblicato attraverso la piattaforma informatica per un periodo minimo di 15 giorni, salvo ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a 5 giorni. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità

professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

5. L'avviso può inoltre contenere la previsione che, qualora risultasse idoneo a partecipare alla procedura un numero di operatori superiore a quello predeterminato nell'avviso stesso, l'individuazione dei soggetti da invitare verrà fatta tramite sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
6. L'esito dell'indagine di mercato è elemento qualificante la parte motivazionale della determina a contrarre o dell'atto equivalente.

## **ART. 8**

### **LA PROCEDURA COMPARATIVA**

1. Una volta formalizzati i risultati dell'indagine di mercato condotta oppure una volta consultati gli elenchi degli operatori economici, si procede alla selezione degli operatori da invitare sulla base dei criteri indicati all'art. 7, comma 4.
2. Il numero degli operatori da invitare viene determinato nell'avviso, tenuto conto che esso non può essere inferiore a quello previsto dal Codice e deve essere proporzionato all'importo ed alla rilevanza dell'affidamento.
3. Nella individuazione dei soggetti da invitare occorre tenere conto di quanto disposto all'art. 3 in merito al principio di rotazione. In caso di ricorso al sorteggio, il metodo di sorteggio degli operatori da invitare deve essere preventivamente determinato e il relativo svolgimento deve essere documentato agli atti.
4. Nella individuazione dei soggetti da invitare, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, il Responsabile Unico del Procedimento può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei

tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice Appalti.

5. Nel caso in cui sia necessario procedere al sorteggio degli operatori da invitare, il Responsabile Unico del Procedimento provvede, nelle forme di pubblicità ritenute più idonee, alla tempestiva comunicazione della data e del luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze, indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente, purché non inferiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice Appalti e purché esistenti sul mercato. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.
7. La Stazione Appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
8. La lettera di invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, tra cui almeno:
  - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - b) i requisiti generali e di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria nonché quelle tecniche e professionali richiesti per la partecipazione alla gara;
  - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

- f) la misura delle eventuali penali;
  - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
  - i) il nominativo del RUP;
  - j) lo schema di contratto, il capitolato tecnico, gli elaborati progettuali, se predisposti;
  - k) la data e il luogo di svolgimento della procedura comparativa (apertura della documentazione amministrativa, esame delle offerte e loro comparazione).
9. Nelle ipotesi di aggiudicazione mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, occorre costituire la Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, composta nei modi di legge.
10. Le sedute di gara sono pubbliche, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
11. La verifica in ordine al possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, avviene di norma sempre nei confronti del solo aggiudicatario.
12. Nei confronti degli altri partecipanti alla procedura tali verifiche sono eseguite a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

## **ART. 9**

### **ACQUISTI URGENTI**

1. Le modalità di acquisto di cui al presente articolo sono seguite unicamente nei casi di acquisti urgenti finalizzati all'espletamento del servizio. Gli acquisti urgenti sono effettuati dall'Amministratore Delegato.

## **ART. 10**

### **LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO/AFFIDAMENTO/ORDINE E GESTIONE**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice appalti, la stipulazione del contratto avviene in modalità digitale. Può avvenire anche mediante scrittura privata o tramite corrispondenza consistente nello scambio di lettere, inviate anche con posta elettronica certificata. Non si applica il termine dilatorio dello *stand still* di 35 giorni per la stipulazione del contratto laddove previsto all'art. 32 del Codice Appalti.
2. Il contratto/affidamento/ordine è firmato dal soggetto con poteri di firma coerentemente alle deleghe conferite dall'Organo Amministrativo e/o alle procure speciali eventualmente in essere.
3. Il R.U.P. procede alla redazione del contratto ovvero dell'ordine, nel quale vengono definiti chiaramente l'oggetto della fornitura, il prezzo o i prezzi unitari, la relativa quantità, l'importo totale ed i termini di esecuzione o di consegna;
4. La gestione tecnico-operativa dell'esecuzione del contratto è demandata ai R.U.P., mentre la gestione amministrativa è di competenza dell'Ufficio Amministrativo.

## **ART. 11**

### **PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO.**

1. L'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00, al netto dell'IVA, può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, anch'essi individuati sulla base di indagini di mercato o attraverso elenco di operatori economici, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, salvo il ricorso allo strumento della manifestazione di interesse.
2. Ove non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, in quanto applicabili.

3. Per gli affidamenti di importo superiore a 500.000,00 Euro il mancato ricorso alla procedura ordinaria richiede una motivazione specifica, considerato il grado di maggiore trasparenza che la procedura ordinaria garantisce.

4. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. Tale termine dilatorio non si applica nella fattispecie di cui all'art. 32, comma 10, lett. a), qualora sia stata presentata una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera d'invito o queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva.

## **ART. 12**

### **VERIFICA ESECUZIONE CONTRATTO/AFFIDAMENTO/ORDINE**

1. Il ricevimento delle forniture di materiali viene effettuato dal R.U.P.. Quest'ultimo provvede a controfirmare per ricevuta il D.D.T. che accompagna la merce, dopo aver controllato visivamente la corrispondenza tra ordine, documento di trasporto e merce. Per il bene ricevuto occorre verificare: il numero e la condizione dei colli (se il bene è imballato); il tipo e la qualità del bene (esame esterno - danni visibili alle confezioni); le quantità consegnate.
2. Una volta ricevuta la fornitura, verificata la funzionalità della stessa, o acquisita l'esecuzione della prestazione, il R.U.P. appone la sua sigla alla fattura emessa dal fornitore e sottoposta dall'ufficio Amministrativo, allo scopo di dare il suo parere di regolarità della fornitura o del servizio. Successivamente l'A.D. autorizzerà l'ufficio amministrativo a pagare il fornitore.
3. Per i lavori che vengono fatturati sulla base di stati di avanzamento lavori (SAL), questi costituiscono di per sé ricevimento della fornitura e devono essere singolarmente validati dal RUP.
4. Qualora non si possa procedere alla Regolare Esecuzione della Fornitura e/o della Prestazione per non conformità e/o irregolarità della fornitura/prestazione, il R.U.P. esplicherà all'Amministratore Delegato la motivazione della non conformità per dare seguito alla lettera di contestazione.



**ART. 13**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione e tutti i dettami e i principi in esso contenuti diventano applicabili da tale data.
  
2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale (quando di carattere vincolante). Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione (A.N.A.C.), prevalgono automaticamente sul presente regolamento, che pertanto vi si dovrà adeguare.
  
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono implicitamente prive di efficacia le precedenti norme interne che disciplinano la materia oggetto del presente Regolamento.